

N. 2148

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DE ANNA, CAMBER, MANFREDI,
GERMANÀ, MAGGIORE e TONIOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1997

Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Trieste e
Udine con sedi succursali stagionali nei comuni di Tarvisio
e Lignano Sabbiadoro

ONOREVOLI SENATORI. - Da un'analisi comparativa tra la disciplina italiana del gioco d'azzardo e quella degli altri Paesi europei, appare evidente il notevole ritardo in cui versa il nostro Paese.

Ciò è dovuto principalmente a due ragioni e cioè al divieto generale per il gioco d'azzardo, contenuto nel nostro codice penale (articoli 718 e seguenti) e allo speciale regime a favore di quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent, dove già prima dell'unità nazionale esistevano ed operavano case da gioco.

Oggi la suddetta disciplina appare del tutto inadeguata sia rispetto alle proporzioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha assunto in tutti i Paesi avanzati, sia rispetto al fatto che il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto livelli tali da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata.

È, quindi, necessario potenziare il nostro turismo con strutture che permettano di soddisfare le richieste di un mercato sempre più internazionalizzato, come quello del turismo, nel quale, peraltro, le case da gioco non sono più viste con sospetto ma costituiscono un momento di socializzazione per l'intera famiglia.

Tutto ciò convogliando nel contempo i flussi di denaro, oggi nelle mani della criminalità organizzata, verso canali leciti e funzionali per la vita delle comunità ospitanti le case da gioco.

In quest'ottica si muove il presente disegno di legge, il quale stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco ai comuni di Trieste e di Udine con sedi succursali stagionali presso i comuni di Tarvisio e di Lignano Sabbiadoro, denominata «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia», senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco già esistenti.

La scelta del Friuli-Venezia Giulia quale sede del casinò oltre che nella vocazione turistica dell'area, classica meta del turismo europeo, deve ricercarsi nel fatto che il Friuli-Venezia Giulia è per collocazione geografica una regione di confine.

In particolare quest'area, confinando direttamente con l'Austria, dove operano oggi quattro case da gioco, e con la Slovenia e la Croazia, dove le strutture per il gioco d'azzardo sono addirittura dodici, si trova a dover assistere quotidianamente ad un'esclusiva esportazione di capitale italiano con conseguente danno economico non solo per le provincie del Friuli-Venezia Giulia, ma anche per l'intera Nazione.

La nuova istituzione della «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia» apporterebbe quindi un duplice beneficio, consistente da un lato nel blocco dell'emorragia di capitale italiano verso Paesi stranieri, dall'altro nell'introduzione nel nostro Paese di moneta pregiata, frutto della possibilità per i nostri operatori turistici di sfruttare appieno i mercati esteri fino ad oggi utilizzati solo parzialmente.

In particolare, il disegno di legge attribuisce alla regione Friuli-Venezia Giulia il compito di autorizzare l'apertura di una casa da gioco nei comuni di Trieste e Udine con sedi succursali stagionali nei comuni di Tarvisio e Lignano Sabbiadoro, su richiesta dei rispettivi consigli comunali (articolo 1).

La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, deve disciplinare la gestione del casinò, stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e di ordine pubblico (articolo 2).

Relativamente a quest'ultimo aspetto, è prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nel casinò (articolo 6). I proventi derivanti dalla gestione della struttura sono assegnati

per un 30 per cento ai comuni di Trieste, Udine, Tarvisio e Lignano Sabbiadoro, per un 40 per cento alle provincie di Trieste e Udine e per il restante 30 per cento alla regione Friuli-Venezia Giulia, vincolando la

maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico, al fine di creare un circolo virtuoso che funga da volano per lo sviluppo economico dell'intera area.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la regione Friuli-Venezia Giulia può autorizzare l'apertura di una casa da gioco nei comuni di Trieste e di Udine, con sedi succursali stagionali nei comuni di Tarvisio e Lignano Sabbiadoro, denominata «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia».

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, su richiesta del sindaco del comune di Trieste, del sindaco del comune di Udine, del sindaco del comune di Tarvisio e del sindaco del comune di Lignano Sabbiadoro, previa delibera dei rispettivi Consigli comunali. L'autorizzazione è concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.

3. L'autorizzazione è concessa ai comuni di Trieste e di Udine per il periodo 1° gennaio-31 dicembre, al comune di Tarvisio per i periodi 1° luglio-30 settembre e 1° dicembre-31 marzo ed al comune di Lignano Sabbiadoro per il periodo 1° maggio-31 ottobre.

Art. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1 i sindaci dei comuni di Trieste, Udine, Tarvisio e Lignano Sabbiadoro devono indicare le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico-storico, idonei all'esercizio della casa da gioco.

Art. 3.

1. Il presidente della Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori e per i militari in servizio nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati. Nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot machines*;

c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;

d) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

f) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni, le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto debbono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

g) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e dalle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge sono a totale carico del concessionario.

2. Entro un anno dalla data della gara d'appalto, gli eventuali lavori di cui al com-

ma 1 dovranno essere conclusi e dovrà essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza.

Art. 5.

1. I proventi derivanti dalla gestione della «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia» relativi alla sede di Trieste, sono ripartiti come segue:

a) per il 30 per cento al comune di Trieste, con l'obbligo di destinarne un terzo ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 40 per cento alla provincia di Trieste, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) per il 30 per cento alla regione Friuli-Venezia Giulia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. I proventi derivanti dalla gestione della «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia» relativi alla sede di Udine, sono ripartiti come segue:

a) per il 30 per cento al comune di Udine, con l'obbligo di destinarne un terzo ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 40 per cento alla provincia di Udine, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) per il 30 per cento alla regione Friuli-Venezia Giulia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

3. I proventi derivanti dalla gestione della «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia» relativi alla sede succursale stagionale di Tarvisio, sono ripartiti come segue:

a) per il 30 per cento al comune di Tarvisio, con l'obbligo di destinarne un terzo ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 40 per cento alla provincia di Udine, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) per il 30 per cento alla regione Friuli-Venezia Giulia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

4. I proventi derivanti dalla gestione della «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia»

relativi alla sede succursale stagionale di Lignano Sabbiadoro, sono ripartiti come segue:

a) per il 30 per cento al comune di Lignano Sabbiadoro, con l'obbligo di destinarne un terzo ad attività promozionali e turistiche;

b) per il 40 per cento alla provincia di Udine, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) per il 30 per cento alla regione Friuli-Venezia Giulia, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

Art. 6.

1. Il presidente della Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3 o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia».

2. Agli effetti della vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, i locali della «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia» sono considerati come pubblici.

3. Il concessionario o i soci della società concessionaria, gli amministratori, i membri del collegio sindacale, i direttori generali e tutto il personale comunque operante nella «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia» sono assoggettati alle norme di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e alla legge 17 maggio 1991, n. 157.

Art. 7.

1. Alla «Casa da gioco del Friuli-Venezia Giulia» si applica la disposizione di cui al n. 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 1995,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30
dicembre 1995.